

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE ATTIVITÀ DI STABULAZIONE E DI RADIOBIOLOGIA DEL POLO BOTTA II (Palazzo Golgi - Spallanzani)

Art. 1- Istituzione

E' istituito presso l'Università degli Studi di Pavia, il Centro di Servizio interdipartimentale per la gestione unificata delle attività di Stabulazione e di Radiobiologia del Polo Botta II (Palazzo Golgi - Spallanzani) (di seguito denominato Centro), su proposta originaria del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, del Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche e del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "L. Spallanzani".

Afferiscono al Centro, in quanto coinvolti attivamente nella ricerca scientifica sull'animale, i Dipartimenti di Scienze del Farmaco, Dipartimento del Sistema Nervoso e del Comportamento, Dipartimento di Fisica e Dipartimento di Medicina Molecolare. Al Centro afferisce il Laboratorio di Radiobiologia come struttura specialistica per la sperimentazione animale.

Il Centro afferisce all'Area Ricerca e Terza Missione (di seguito denominata Area).

Art.2-Sede

Il Centro ha la propria sede in Pavia, Via Ferrata 9 - Palazzo Golgi - Spallanzani, ex -Polo Botta II, negli spazi originariamente assegnati ai Dipartimenti afferenti al Polo Botta II e dagli stessi destinati a sede del Centro fino al verificarsi di quanto previsto all'art. 1.

Art. 3 - Finalità

Il Centro, al fine di raggiungere obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, persegue le seguenti finalità:

- Gestire in modo uniforme e comune le attività di stabulazione degli animali.
- Unificare la figura del "Responsabile di Stabulario" prevista dalla normativa vigente in ambito di utilizzo degli animali a scopi scientifici e di ricerca (D.Lgs 26/2014 e circolari ministeriali applicative).
- Unificare il Registro della sperimentazione animale e centralizzarne la tenuta e la corretta compilazione.
- Centralizzare le figure preposte alla cura e trattamento degli animali, sanificazione degli ambienti e gestione degli impianti e delle attrezzature.
- Ottimizzare la gestione degli spazi e delle attrezzature comuni.
- Gestire in modo centralizzato gli acquisti degli animali, dei beni di consumo (es. mangimi, lettieri, biberon) e delle attrezzature comuni.
- Coordinare in modo unitario e centralizzato la gestione dei rifiuti di stabulazione (carcasce animale e lettieri).
- Gestire in modo unitario e centralizzato il Laboratorio di Radiobiologia, ai sensi del D.Lgs. 230/95 e succ. modif. e integrazioni.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono Organi del Centro di servizio:

il Presidente;
il Responsabile Gestionale;
il Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 5 – Il Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza del Centro nei rapporti con gli Enti esterni, nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- indica le linee di indirizzo per lo sviluppo dell'attività del Centro e in tale attività è coadiuvato dal Dirigente e dal Responsabile gestionale;
- convoca e presiede il Comitato Tecnico Scientifico.

Spetta inoltre al Presidente, con la collaborazione del Responsabile Gestionale:

- formulare le proposte in merito ai piani di sviluppo e ai programmi di attività del Centro ed elaborare la relazione annuale sull'attività dello stesso, da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico-Scientifico per il successivo invio all'Amministrazione universitaria.

Il Presidente assume, in caso d'urgenza e di necessità, con proprio decreto, provvedimenti di competenza del Comitato Tecnico-Scientifico, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, a pena di decadenza, nella prima seduta utile.

Il Presidente viene nominato tra i professori di ruolo dal Rettore che indica, allo scopo, il ProRettore o il Delegato del Rettore competente per materia, se nominato, o persona appositamente delegata. Nell'atto di delega sarà indicata la funzione di Presidente del Centro.

Il Presidente designa, tra i professori di ruolo afferenti al Centro, un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento o assenza.

Art. 6 - Il Responsabile Gestionale

Il Responsabile Gestionale:

- organizza, coordina, dirige e valuta il lavoro del personale tecnico-amministrativo a qualsiasi titolo afferente al Centro sulla base delle delibere del Comitato Tecnico Scientifico;
- sovrintende i lavori del Centro;
- attua gli indirizzi gestionali riguardanti le attività del personale; è consegnatario dei beni del Centro;
- ha la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, apparecchiature e strutture messe a disposizione del Centro ed è responsabile dello stabulario ai sensi del D.Lgs 26/2014 e successive circolari ministeriali applicative;
- coordina e sovrintende, coadiuvato dal Preposto al Laboratorio di Radiobiologia, la gestione e l'organizzazione delle attività generali presso il laboratorio di radiobiologia;
- promuove iniziative per l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei campi disciplinari di pertinenza del Centro;
- svolge, di concerto con il Presidente e il Dirigente dell'Area compiti di consulenza e di iniziativa nei confronti del Comitato Tecnico-Scientifico;
- individua e nomina il Responsabile dei rifiuti, così come previsto dagli artt. 6 lettera i) e 7 del "Regolamento interno dell'Ateneo pavese per la gestione dei rifiuti";
- cura la corretta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti di stabulazione, di cui all'art. 190 del D.Lgs 152/06, coadiuvato dal Responsabile dei rifiuti.

Il Responsabile Gestionale è nominato dal Direttore Generale tra il personale tecnico/amministrativo sentito il Presidente del Centro e il Dirigente dell'Area.

Il Responsabile Gestionale dipende gerarchicamente, in via diretta o mediata, dal Dirigente dell'Area e funzionalmente dal Presidente del Centro.

Art. 7 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'Organo deliberativo del Centro, con le competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Il Comitato Tecnico-Scientifico approva:

- il piano di programmazione annuale delle attività, il budget e il piano di sviluppo del Centro;
- i criteri generali per l'utilizzo dei fondi a disposizione del Centro ed eventuali richieste di nuove risorse umane e di nuovi spazi;
- la relazione annuale sull'attività del Centro;
- le convenzioni, i contratti e i tariffari per attività conto terzi;

Per il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Regolamento Generale di Ateneo .

Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato .

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da componenti designati dai Dipartimenti (di cui all'art. 1), nel numero di un rappresentante, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal personale di ruolo afferente al Centro, dal Responsabile del Benessere animale dello Stabulario e dal Preposto al Laboratorio di Radiobiologia.

Esso è presieduto dal Presidente.

Ne fanno parte altresì il Dirigente dell'Area e il Responsabile Gestionale, quest'ultimo anche con funzione di segretario verbalizzante, potrà essere coadiuvato dal responsabile del Presidio Amministrativo Contabile dell'Area, che presenzierà alla seduta.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro competenza sulle tematiche che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Art. 8 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro può stipulare apposite convenzioni quadro di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e per offrire a soggetti esterni i propri servizi.

La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, di radioprotezione nonché in materia di gestione dell'ambiente .

La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico e, ove previsto dai regolamenti di Ateneo, anche dagli Organi di Governo accademici.

Art. 9 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

Il Centro dispone di Personale Tecnico e Amministrativo assegnato dalla Direzione Generale.

Il Personale Tecnico addetto allo stabulario svolge i compiti previsti dal D.Lgs 26/2014 e successive circolari ministeriali applicative.

Il Presidio Amministrativo Contabile svolge le funzioni amministrativo-contabili

Quando ne sia accertata la compatibilità, le attività tecniche potranno altresì essere svolte da personale condiviso con altre strutture .

Il Centro può altresì operare con personale assunto con contratti a tempo determinato .

Il Centro dispone di un budget assegnato in sede di predisposizione del budget, di contributi erogati dai Dipartimenti afferenti al Centro, di eventuali contributi erogati da strutture universitarie o da Enti pubblici o privati, da introiti derivanti da contratti attivi e/o da prestazioni a tariffario.

Il Centro dispone delle attrezzature proprie ovvero messe a disposizione dai Dipartimenti afferenti al Centro, idonee al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 10 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Centro può stipulare contratti e svolgere

prestazioni di servizio e di ricerca, in conformità con le finalità istituzionali e i principi ispiratori dello Statuto.

Art. 11 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

Il regolamento del Centro, redatto sulla base dello schema-tipo allegato al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri, può essere modificato, nel rispetto del predetto Regolamento, con decreto del Presidente, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, ad eccezione di quanto normato dagli artt. 3, 6, 7, 8 del Regolamento di Costituzione e Funzionamento dei Centri, la cui modifica compete al Comitato Tecnico-Scientifico con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 12- Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora il Centro, per qualunque motivo, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita motivata delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

Andranno in ogni caso assolti gli impegni già assunti.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività dello stesso, protratta per un triennio, o per altre ragioni adeguatamente motivate o su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati.

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Pavia e al Regolamento di Ateneo per la costituzione e funzionamento dei Centri.